

## **Il difficile cammino di un diritto tra cattiva volontà e difficoltà interpretative.**

*Nota alla Sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 505 del 27 giugno 2007*

*di Carmine Tarquini*

### 1. Indennità di amministrazione, norme di riferimento.

La sentenza in commento, seguendo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, segna un momento di ulteriore chiarezza ricostruttiva delle norme che presidiano il diritto degli ufficiali giudiziari di vedersi corrispondere, al pari degli altri dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 ccnl<sup>1</sup> nella misura stabilita ed integrata dall'art. 7 n.3 Contratto integrativo 27/10/1997<sup>2</sup> a far data dal 1 gennaio 1995.

Fatte proprie le motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 9289/2003, per cui il contratto sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in particolare l'art. 34 di esso va applicato anche al personale UNEP, in base al disposto dell' art. 2, comma 1, lett.a) della legge delega 421 del 23 ottobre 1992<sup>3</sup> e degli artt. 2, commi 2 e 3<sup>4</sup>, 45<sup>5</sup> e 49<sup>6</sup> del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, la Corte, con particolare

---

#### **<sup>1</sup> Art. 34 Disciplina della retribuzione accessoria**

1. I trattamenti economici accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate ai sensi del comma seguente.

2. Nell'allegato B le parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte amministrazioni:

a) tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi dell'art. 72, 3° comma, del D.L.vo 29/1993, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo;

b) le residue quote di retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità e continuità, che concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36, nell'amministrazione di appartenenza.

3. Gli importi di cui al comma 2 lettera a) sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all'art. 72, terzo comma del d.lgs. n. 29 del 1993.

*omissis*

#### **<sup>2</sup> Art. 7 n.3 Contratto integrativo 27/10/1997**

1. Al testo del presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia di:

*... omissis-*

indennità di amministrazione;

*omissis*

#### **<sup>3</sup> Art. 2 Legge 23 ottobre 1992, n. 421**

Pubblico impiego.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

riferimento alla questione sottopostagli, afferma che "il compenso mensile non pensionabile degli ufficiali giudiziari è stato sostituito dall'indennità di amministrazione con i relativi adeguamenti previsti normativamente e recepiti contrattualmente".

Con ciò, la Corte, espressamente, afferma di risolvere la questione nel modo auspicato dai ricorrenti, costituitisi in giudizio sostenendo l'adeguamento della indennità di amministrazione relativamente al periodo 1 gennaio 1995 - 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 34 CCNL del 16.5.1995 e dell'art. 7 del CCI del 22 ottobre 1997, in forza del comma 3, dell'art. 34 citato<sup>7</sup>.

Il giudice dell'appello, seguendo le linee interpretative tracciate dalla più attenta giurisprudenza lavoristica, è pervenuto a questa conclusione facendosi carico di risolvere sotto il profilo generale, prima ancora che specifico, il difficile assetto tra fonte normativa e fonte

---

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

<sup>4</sup> **Art. 2 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**

Fonti.

*omissis*

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto.

3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.

<sup>5</sup> **Articolo 45 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**

Contratti collettivi.

1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

*omissis*

<sup>6</sup> **Articolo 49 Decreto legislativo 3 febbraio 1993,**

Trattamento economico.

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

*omissis*

4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti economici accessori.

<sup>7</sup> **Art. 34, comma 3 CCNL 1995/1997**

contrattuale nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e perciò degli ufficiali giudiziari. Questi ultimi, infatti, ancorché appartenenti ad una carriera a statuto speciale sono da considerarsi dipendenti dello Stato ed il loro rapporto di impiego non può sottrarsi alla disciplina dettata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 29 del 1993 (ora d.lgs 165/2001)<sup>8</sup>.

Quanto alla specifica materia delle retribuzioni accessorie, riportato l'art. 34, comma 2 del c.c.n.l. comparto Ministeri per il periodo 1994/97 la Corte ritiene non revocabile in dubbio l'applicabilità di tale disposizione agli ufficiali giudiziari, atteso che la disposizione contrattuale richiamata prevede per le "singole, distinte amministrazioni" una retribuzione accessoria mensile ragguagliata al livello posseduto dai dipendenti: la c.d. indennità di amministrazione, che varia fra le diverse Amministrazioni ma si differenzia solo per livello tra i dipendenti di una stessa Amministrazione.

Del che, afferma la Corte, nessun dubbio può sussistere sul fatto che il trattamento economico accessorio in favore degli ufficiali giudiziari deve intendersi completamente ridisciplinato, sin dal CCNL del 1995, con l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 34 e con la contestuale abrogazione della legge n.14 del 1991 che, prevedendo appunto un trattamento economico accessorio in favore dei soggetti di che trattasi, viene a ricadere nell'ambito degli effetti previsti dall'art. 72, comma 3 del d.lgs 29/1993<sup>9</sup>.

Per meglio comprendere l'iter logico seguito dalla Corte nella ricostruzione della norma applicabile al caso di specie, appare utile soffermarsi brevemente sulle disposizioni normative richiamate in motivazione dalla sentenza, cercando di contestualizzarne la portata alla situazione di fatto posta allo scrutinio della Corte.

---

Gli importi di cui al comma 2 lettera a) sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all'art. 72, terzo comma del d.lgs. n. 29 del 1993.

<sup>8</sup> La Corte fa proprie sul punto le argomentazioni di diritto sostenute dal Consiglio di Stato nella **Sentenza n. 9289/2003**.

<sup>9</sup> Articolo 72 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

*Norma transitoria.*

*omissis*

3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente <sup>(1)</sup>.

(1) Comma abrogato dall'art. 43, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

## 2. I dubbi interpretativi.

La questione si è originata da liquidazioni contrattualmente previste per le quali i dirigenti UNEP, che degli uffici Nep hanno la diretta gestione economica, fiscale e tributaria, ed ai quali è imposto il rispetto dei contratti collettivi (artt.16 e 17 lett. e) d.lgs 29/93)<sup>10</sup>, hanno richiesto ed ottenuto, dai rispettivi Capi degli Uffici, la emanazione di ordinativi di pagamento, per conguaglio dell'indennità di amministrazione relativa al CCNL 1994/1997, espressamente disciplinata dagli artt. 49 d.lgs 29/93 (oggi 45 d.lgs 165/2001)<sup>11</sup> e 34 CCNL Ministeri del 14/05/1995, spettante al personale dei rispettivi Uffici, nella misura fissata dalla tabella B CCNL 94/97, così come integrata dall'art. 7 n. 3 del Contratto integrativo 27/10/1997.

Detta liquidazione veniva richiesta ed ottenuta anche sulla base del parere espresso dall'ARAN con nota n. 2023 del 7 giugno 1995, che all'indomani della stipula del richiamato CCNL 94/97, confermava l'applicabilità dell'indennità prevista dall'art. 34, all. B, Tabella Ministero Grazia e Giustizia - Amministrazione giudiziaria, a tutti gli uffici del Ministero ad eccezione di quelli facenti capo all'amministrazione penitenziaria, per i quali è prevista una specifica tabella".

Con nota prot. n. 5/1077/035/RG del 21 dicembre 2001 il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, richiedeva ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello un "sondaggio" nell'ambito dei distretti d'appartenenza al fine di "individuare gli uffici nep che "indebitamente" avessero provveduto alla liquidazione delle somme arretrate relative alla c.d.

---

<sup>10</sup> **Articolo 17 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**

Funzioni di direzione del dirigente.

Al dirigente competono:

*omissis*

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

<sup>11</sup> **Articolo 45 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165**

Trattamento economico

(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla produttività individuale;

b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

*omissis*

*indennità di amministrazione di cui alla legge 525/1996, onde attivare l'iter procedurale per le azioni di recupero delle somme pretese e liquidate **ultra legem...***".

La nota individuava le somme liquidate al personale Unep relative alla rivalutazione della c.d. "indennità giudiziaria" prevista dalla legge 525/1996 per il periodo 1991-1993, senza tenere debitamente in conto che la legge *de qua* detta norme in materia di personale amministrativo del Ministero della Giustizia e delle magistrature speciali (G.U. 11 ottobre 1996, n. 239), stabilendo che per le indennità previste dall'art. 1 legge 22 giugno 1988 n. 221 e dall'art. 1 legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica, fino al 31 dicembre 1993, il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. La stessa legge al comma 2 prevede espressamente che "l'adeguamento periodico, ai sensi del comma 1, decorre dal 1 gennaio 1991 e che la successiva dinamica delle c.d. indennità di amministrazione, comma 2, rimane affidata alla contrattazione collettiva per puntuale disposto dell'art. 49 del d.lgs 29/93<sup>12</sup>". Si trattava quindi di liquidazione di somme che corrispondono ad arretrati riguardanti il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e perciò previsti per legge limitatamente al periodo 01/01/1991 - 31/12/1993.

### 3. Il difficile rapporto tra legge e contratto.

A mente dell'art. 2, commi 2 e 3 del d.lgs 29 del 1993, il legislatore non inibisce, alla fonte legale di disciplinare determinati istituti del rapporto di lavoro, ma ne delimita l'efficacia.

L'autonomia negoziale nella regolamentazione del rapporto di lavoro "indica che la capacità delle parti di autodisciplinare la relazione che intercorre fra le diverse fonti si estende fino al punto in cui non venga espressamente esclusa dalla legge, che opera, quindi, come limite esterno"<sup>13</sup> e, che nel caso che occupa, in modo espresso ed esplicito, al di là del generale criterio cronologico applicabile, configura il proprio limite operativo in un termine predeterminato, preciso e, perciò, inderogabile di efficacia, posto che è la stessa legge 525 del 1996 a stabilire al 31/12/1993 il termine

---

<sup>12</sup> **Legge 10 ottobre 1996, n. 525**

#### **Articolo 1**

1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite «indennità di amministrazione», rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.

<sup>13</sup> **S. Bettini**, il personale in Cassese ( a cura di ), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, I, Giuffrè, Milano, 2003, 420.

temporale ultimo della sua applicabilità, rimettendo, poi, alla competente fonte contrattuale la successiva regolamentazione dei trattamenti economici dovuti al personale.

Su tale ricordato presupposto, espressamente, la legge 525/1996, nel corretto limite riservatogli, rinvia alla contrattazione di cui all'art. 49 la determinazione della indennità di amministrazione (successiva al 31/12/1993) e ciò prevedendo, inoltre, che "gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico".

Ciò è quanto avvenuto, in materia di trattamenti accessori, con l'art. 7 comma 3, e Allegato A. punto 7) del Contratto Integrativo del 22 ottobre 1997, per espressa disciplina, secondo i meccanismi di regolazione dettati dall'art. 34 CCNL 16 /5/1995, e segnatamente dal terzo comma di esso, provvedendo ad effettuare i conguagli delle somme già corrisposte (anche in base alle ricordata legge) secondo le disposizioni di cui all'art. 72, terzo comma del d.lgs. n. 29 del 1993.

Le motivazioni dalla sentenza in commento e della Sentenza n. 131/03 del Giudice del Tribunale di Orvieto, trovano così riscontro nelle ricordate previsioni normative e sono confortate dalle argomentazioni prodotte dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del contratto con nota del 15/07/2003 e, soprattutto, dalla giurisprudenza amministrativa e giuslavoristica nel tempo formatasi<sup>14</sup>.

Tutte le sentenze hanno, infatti, dichiarato, su comuni presupposti interpretativi, il diritto degli ufficiali Giudiziari a percepire le somme contrattualmente previste a titolo di adeguamento dell'indennità di amministrazione.

Da esse, più propriamente, si desume che l'art. 49 d.lgs 29/93, in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. o, della legge 23.10.1992 n. 421, ha riservato inderogabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente. In particolare l'art. 45, comma 2, stabilisce che "le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti **parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori** a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"

E inoltre, che la indennità di amministrazione di che trattasi, prevista dall'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995, e relativa alla tabella B allegata, è compresa nelle voci retributive del trattamento economico degli ufficiali giudiziari, come confermato dall'art. 2, lett. c), del CCNL del 24 aprile 2002.

A questo può aggiungersi, come già ricordato, che l'ARAN, con nota Prot. 2023 del 7 giugno 1995 ha affermato l'applicazione del contratto nazionale comparto ministeri anche al personale

UNEP e, segnatamente, dell'art. 34, comma 1, del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, che individua per ogni singola amministrazione, all'Allegato B, la indennità di amministrazione distinta per livello, avente natura fissa e ricorrente, con carattere di generalità.

Il contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, firmato il 22 ottobre 1997, ha disposto, infine, che: Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, e di seguito denominato CCNL, è **integrato** dalle seguenti disposizioni:

Art. 7, comma 1: "Al testo del presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia di: - **indennità di amministrazione**;

Art. 7, comma 3: "Le tabelle contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri relative alle indennità della Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Ministero di Grazia e Giustizia - ... **sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996 n. 525**";

Allegato A, punto 7, Applicazione dell'art. 34 del CCNL [16/5/1995]: a) le indennità di amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le modalità previste dal CCNL".

Una volta precisato che l'art. 7, comma 3 modifica, nella misura determinata dalla legge 525/96 la tabella contenuta nell'allegato B del CCNL sottoscritto il 16/5/1995, uniformemente applicata anche agli ufficiale giudiziari, per i quali nessuna diversa previsione viene fatta, non può revocarsi in dubbio, stante il chiaro disposto dell'art 1 della citata legge (la quale limita la sua efficacia al 31/12/1993), che le modifiche alla tabella si estendano a tutti i destinatari del contratto, ivi compresi, perciò, gli ufficiali giudiziari.

Questa conclusione si palesa coerente con il quadro normativo di riferimento per cui gli incrementi contrattualmente determinati, pur se nella misura modificata dalla legge 525/1996, costituiscono, e non potrebbe essere altrimenti, il legittimo riappropriarsi della fonte contrattuale di una materia, come i trattamenti economici e più specificamente gli incrementi retributivi, inderogabilmente riservatagli per legge dal ricordato art. 2 del d.lgs 29/93, che espressamente dispone: "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali..." che... "devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2".

---

<sup>14</sup> *Ex multis* : Tar Lazio, I° n. 4412/2002, confermata da Cons. St. IV n.9289/2003; Tat Lazio Sez. I°, n.

#### 4. Le incertezze dell'Amministrazione.

Le note ministeriali nel tempo formatesi, caratterizzate dalla persistente "confusione" terminologica e concettuale, hanno, di contro, tentato di disconoscere che la materia fosse inderogabilmente regolata dal contratto, continuando a fare riferimento alla "*indennità di amministrazione di cui alla legge 525/1996*" (a titolo esemplificativo si vedano, nota 21/12/2001 Prot. n. 5/1077/035/RG; nota 20/2/2002 Prot. 191/03-1; nota 28/3/2002 Prot. VI/475/035/MR).

Ma, in realtà, una volta riconfinate le previsioni legislative e contrattuali nei propri ambiti temporali e di competenza, come puntualmente fa la Corte di Appello di Perugia, risulta accertato che:

a) Il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio è, dall'1/1/1994, inderogabilmente regolato dal contratto; (art. 2, 1 comma, lett.o) della L. 23 ottobre 1992 n. 421; artt. 49, commi 1, 3, 4 e 72 commi 3 e 4 del D.lgs 29/93;

b) L'indennità di amministrazione è determinata per il personale dipendente comparto ministeri, e quindi per il personale UNEP, dall'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995 e relativa tabella B allegata;

c) La legge 525/1996 riconosce al personale amministrativo del Ministero della Giustizia e delle magistrature speciali, il diritto alla rivalutazione dell'indennità di amministrazione con decorrenza 1 gennaio 1991 e fino al 31/12/1993;

d) Il contratto integrativo sottoscritto nell'ottobre 1997, all'art. 7, comma 3, ha rideterminato, facendo proprie le previsioni della legge 525/96, in applicazione dell'art. 34, comma 3, la indennità di amministrazione di cui all'Allegato B tabella 2 del CCNL ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, senza discriminazione di sorta (art. 49, comma 2 - parità di trattamento)<sup>15</sup>.

La parità di trattamento risponde alla logica del principio di eguaglianza nell'interesse del lavoratore e presuppone l'implicito riconoscimento del divieto di discriminazioni, che rappresenta il profilo minimale della tutela già deducibile dagli art. 2 e 52 del decreto legislativo in parola e pone, in ogni caso, il divieto della disparità di trattamento in relazione agli specifici motivi di

---

7301/2005; Tribunale di Pistoia n. 5506/2003; Tribunale di Orvieto n. 131/02003 etc..

<sup>15</sup> **Articolo 45**

Trattamento economico

(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)

*omissis*

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.



discriminazione vietata, indicati dall'art. 15 St. Lavoratori e, comunque, ad un qualsiasi motivo illecito determinante (art. 1345 c.c.)<sup>16</sup>.

In quest'ottica non può essere messo in dubbio che il richiamo esplicito alla modifica dell'allegato B tabella 2 del CCNL/1995, secondo quanto previsto dalla legge 525 del 10 ottobre 1996, a cui non si applicano gli incrementi di cui all'art. 3 comma 1 del CCNL - parte economica 1996-1997 contestualizza, anche sotto il profilo della tutela minimale connessa al divieto di disparità di trattamento, il periodo temporale di riferimento della disciplina dettata dal Contratto Integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997. Questo perciò, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione giudiziaria, integrando le disposizioni del CCNL (1995) va a perequare i diversi trattamenti, regolando i rapporti sorti e le situazioni pregresse rimaste escluse dalla norma unilaterale.

A conforto dell'assunto, in ordine al riappropriarsi della disciplina contrattuale della materia dei trattamenti economici previsti dall'art. 34 soccorrono espressamente, come ricordato, sia l'art. 1 della legge 525/96, ove prevede che "il meccanismo di adeguamento si applica fino al 31/12/1993... e la successiva dinamica...rimane affidata alla contrattazione di cui all'art. 49..." che il ricordato contratto integrativo 22 ottobre 1997, che con riferimento all' applicazione dell'art. 34 del CCNL 1995, all' Allegato A, punto 7: precisa che "a) le indennità di amministrazione istituite dal CCNL (del 1995) vanno erogate esclusivamente secondo le modalità previste dal CCNL; b) il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di amministrazione, percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio, purché vi sia assegnato con atto formale e legittimo, in base alla normativa in vigore".

La condivisa, quanto stringente, ricostruzione normativa fatta dai giudici della Corte di Perugia, rende giuridicamente irrilevanti, le unilaterali, quanto tardive e generiche, interpretazioni dettate dagli Uffici ministeriali con le note del Ministero della Giustizia, Direzione dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Ufficio VI - riportate, e aventi a oggetto: "Indebita corresponsione al personale UNEP delle somme arretrate relative alla c.d. indennità di amministrazione di cui alla Legge 525/96".

Giova sul punto osservare, infatti, che l'Amministrazione, contro ogni evidenza, ha proposto un *thema decidendum* diverso da quello oggi acclarato dal giudice di Perugia chiedendo di "accertare il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire gli adeguamenti dell'indennità di amministrazione, previsti dalla legge speciale 525/1996, per il periodo 1995/1997". E da ciò facendone derivare quale

---

<sup>16</sup> Zoli C., La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore, 205, 1988 Giuffrè, Milano.

conseguenza, purtroppo scontata, quanto giudizialmente accertata<sup>17</sup>, (ma non poteva essere diversamente), che agli ufficiali giudiziari non spetta l'adeguamento periodico dei cui all'art. 3 della legge 27/1981 c.d. indennità giudiziaria e dall'art. 1 della legge 525/1996, previsto per il personale di magistratura e delle cancellerie giudiziarie.

5. Il diverso *thema decidendum*.

Appare sul punto doveroso segnalare che le argomentazioni portate dall'Amministrazione, indifferenti al *petitum* proposto dai più attenti ufficiali giudiziari, come quelli dell'Unep di Orvieto, hanno fatto emergere la confusione terminologica e concettuale in cui la stessa è reiteratamente incorsa.

Va dato merito, infatti, agli ufficiali giudiziari di Orvieto, di aver saputo eludere quanto sostenuto dagli Uffici ministeriali e così, lungi dal richiedere i benefici della legge 525/1996, hanno chiesto di "accertare e dichiarare sussistente il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire l'adeguamento della indennità di amministrazione relativamente al periodo 1 gennaio 1995 - 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 34 CCNL del 16.5.1995 e dell'art. 7 n. 3 del Contratto Integrativo 22/10/1997". ( Si veda pag. 3 della sentenza della Corte di Appello di Perugia).

La Corte, come ricordato, ribadito che già il Consiglio di Stato ha stabilito che l'indennità di amministrazione ex art. 34 CCNL sia applicabile "nei limiti, alle condizioni e con le decorrenze previste dal CCNL stesso" anche al personale UNEP (V. Cons. St. 9289/2003), ha in punto di diritto confutato l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il Contratto Integrativo del 1997 "andava a configurarsi come mera "coda contrattuale" destinata, quindi ad integrare la disciplina del rapporto di lavoro solo sotto il profilo normativo e senza alcuna implicazione di tipo economico finanziario, poiché non era stata stanziata alcuna specifica risorsa a tal fine".

---

<sup>17</sup> Basti qui ricordare, Cons. St. Sez. IV, 31/05/2007 n. 2786; Tar Lazio Roma Sez. I, 22/09/2005, n. 7301; Tar Abruzzo L'Aquila Sez. I, 24/07/2006, n. 603; Tar Sicilia Palermo Sez. I, 08/11/2006 n. 2816; Tar Lazio Roma Sez. I, 13/06/2007, n. 5415

E soprattutto, Corte cost. (Ord.), 28/07/1999, n.368;

E' manifestamente infondata la q.l.c. in riferimento agli art. 3, 36 e 97 cost., dell'art. 1 comma 1 l. 10 ottobre 1996 n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui, disponendo che alle indennità attribuite al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla l. 22 giugno 1988 n. 221, ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla l. 15 febbraio 1989 n. 51, si applica il meccanismo di adeguamento periodico stabilito per il personale di magistratura dall'art. 3 l. 19 febbraio 1981 n. 27, non prevede che lo stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'affermazione, per quanto irrilevante sotto il profilo dell'efficacia del contratto, costituirebbe ove oggettivamente riscontrabile, e così non può essere, la nullità di esso per illiceità dell'oggetto, stante il ricordato divieto di disparità per l'insieme del trattamento economico-normativo<sup>18</sup>.

Ed infatti, essa è contraddetta, sotto il profilo storico, dalla concreta liquidazione dell'incremento dell'indennità di amministrazione dal 1/1/1995, così come rideterminata dal contratto 22/10/1997, al restante personale dipendente del Ministero della Giustizia, ivi compresi gli operatori unep, destinatari dello stesso trattamento accessorio dovuto agli ufficiali giudiziari.

## 6. Conclusioni

Qualora si ritenesse che gli ufficiali giudiziari fossero destinatari di indennità ex art. 34 in misura diversa da quella disciplinata dal CCNL 1995, integrato dal Contratto integrativo 22/10/1997, ossia in difformità da quanto percepito dal resto del personale dipendente, si incorrerebbe nella violazione "... dell'allora vigente art. 49 del d.lgs 29/93 (il cui contenuto è stato testualmente riportato, mantenendo quindi validità al principio enunciato, nell'art. 45 d.lgs 165/2001): "Trattamento economico", norma che così dispone: comma 1 "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi", comma 2) "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"

Se è vero che la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 366 del 28.7.1999( vedi nota 17) ha ritenuto i trattamenti economici accessori dei cancellieri (ex L. 221/1988) ed ufficiali giudiziari (ex L. 14/91) non assimilabili, escludendo nella sostanza che anche il secondo andasse rivalutato secondo le previsioni della L. 525/96, nel momento in cui tali categorie di dipendenti pubblici vanno a percepire il medesimo trattamento economico accessorio e cioè la stessa indennità di amministrazione (ai sensi dell'art. 34 del CCNL 1995, come integrato dal C.I. del 1997) ad entrambe le suddette categorie deve essere erogato, previo eventuale conguaglio delle somme già percepite, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29/93 a titolo di adeguamento periodico di cui all'art. 1, comma 2 della l. 525/1996, lo stesso trattamento economico.

---

<sup>18</sup> Roccella M., La nuova normativa e l'assetto dei rapporti sindacali, in DPL, 1725; Sciarra S., Natura e funzioni del contratto collettivo, in DLRI 485.